



Associazione Nazionale S. Paolo Italia

Comitato Zonale ANSPI Alessandria

Verbale di Assemblea Straordinaria

Il 21/06/19 presso la sede sociale sita in Alessandria, via Vescovado, 3 giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo del 27/05/19 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **Comitato Zonale ANSPI Alessandria**, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Per un totale di n. soci 7 su 11

I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea Claudio Vicini e viene nominato Segretario il sig. Giuseppe Straneo

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, introduce il primo argomento all'ordine del giorno illustrando i motivi per i quali è necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un nuovo statuto sociale adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di associazioni di promozione sociale. Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente. Al termine, dopo un'ampia discussione, viene approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

L'assemblea dà mandato al segretario e al tesoriere di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle APS iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: "le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative".

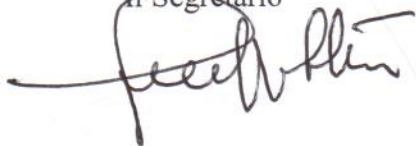
Mentre, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del terzo settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche *Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate* n. 158/E del 21/12/2017 e *La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette*-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

L'Assemblea, quindi, delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 18 dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



Registrato ad Alessandria il 28 GIU. 2019

N. 1145 SBRAR E

A S R N T R

Allegati N°

IL FUNZIONARIO

Roberto ALBERTAZZI

Placca su delega del Direttore Provinciale

(Dr. Vincenzo Giglio)



STATUTO COMITATO ZONALE ANSPI COMITATO ZONALE ALESSANDRIA

PREMESSA

L'Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli oratori e i circoli giovanili – ANSPI APS è un'associazione nazionale, civile ed ecclesiale, al servizio degli oratori e circoli ad essa affiliati, liberamente promossa da cittadini credenti che si propongono di contribuire alla formazione umana e cristiana della gioventù secondo il principio dell'educazione integrale della persona, valorizzando il ruolo primario della famiglia e della comunità educante, la quale, nella comunione ecclesiale, condivide la responsabilità di un Progetto Educativo promuovendo attività socio-ricreative, sportive e culturali rivolte a tutti.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – NATURA GIURIDICA – SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1.1 L'Associazione denominata "Comitato Zonale ANSPI Alessandria APS ETS" (di seguito, in questo statuto, più brevemente indicata anche come "Associazione"), è un'associazione di promozione sociale costituita ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore ed iscritta nell'apposita sezione del relativo registro nazionale. L'Associazione ha sede in via Vescovado, 3 - Alessandria (AL). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune.

1.2 L'acronimo "ETS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.3 L'Associazione è privata, ecclesiale e civile, senza scopo di lucro, neanche indiretto, al servizio degli oratori e circoli affiliati all'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli oratori e i circoli giovanili APS) e geograficamente appartenenti alla Zona-Diocesi di pertinenza. In attuazione del principio di sussidiarietà, l'Associazione opera quale struttura territoriale dell'Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli oratori e i circoli giovanili APS (di seguito, nel presente statuto, indicata anche come "ANSPI Nazionale"). Ciononostante, l'Associazione ha una propria autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria nel rispetto degli scopi e dei principi dell'ANSPI, e nel rispetto dello Statuto Nazionale, e pertanto risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.

1.4 Nell'ambito del Comitato Zonale di appartenenza i singoli circoli e oratori soci sono autonomi, con proprio statuto, regolamento e mezzi finanziari. Gli oratori e i circoli che abbiano i requisiti necessari si affilano all'ANSPI Nazionale tramite il proprio Comitato Zonale secondo la procedura prevista e versando le quote associative annuali.

1.5 I Comitati Zonali sono di diritto soci del Comitato Regionale ANSPI territorialmente competente.

1.6 L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Art. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L'Associazione è apolitica e si ispira ai valori cristiani. Essa non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci o di terzi, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a. coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli oratori e circoli soci e delle loro attività di interesse generale nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, civili ed ecclesiali;
- b. svolgimento di servizi strumentali agli oratori e circoli soci, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento delle attività di interesse generale da essi svolte;
- c. coordinamento delle attività formative, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona che ritiene utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona, e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi.

2.2. Ai fini di cui sopra l'Associazione potrà anche, a titolo esemplificativo:

- I. predisporre e suggerire sussidi necessari per lo sviluppo delle attività programmate e per la formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di progetti e piani formativi in sintonia con la Diocesi e con l'ANSPI Nazionale;
- II. promuovere previa autorizzazione dell'ANSPI Nazionale, la costituzione o partecipare ad associazioni ed organizzazioni per particolari ambiti di intervento, correlati ai propri fini istituzionali, e potrà egualmente sottoscrivere intese e convenzioni con enti, associazioni, istituzioni;
- III. interpretare lo sport e tutte le altre attività come uno strumento per la crescita integrale della persona, collaborare con gli Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Sportive Associate e con il Coni, impegnandosi a portare il proprio contributo, nel rispetto dei principi e delle rispettive regole competenti e conseguenti, con un proprio progetto di formazione e di programmazione delle attività;
- IV. promuovere corsi per dirigenti e animatori in vari livelli di interesse e di specializzazione, lavorando in rete con quegli enti impegnati in analoghe attività ove opportuno;
- V. sostenere gli oratori e i circoli soci nella diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona;
- VI. analizzare, discutere ed approfondire le leggi nazionali e regionali; promuovere e favorire le ricerche in tutti i settori in cui opera e gli approfondimenti sui rapporti tra il mondo associazionistico ed il mondo civile e religioso; curare la partecipazione e la presenza degli aderenti alle iniziative ed in seno alle organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle varie tematiche di cui sopra;
- VII. coordinare e promuovere l'attività dei singoli oratori e circoli nel rispetto della loro autonomia;
- VIII. avversando la pratica del doping nello sport, impegnarsi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso essa aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal Coni;
- IX. promuovere ed organizzare attività motorie, sportive e formative.

2.3 L'Associazione può inoltre esercitare direttamente una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), i), j), k), l), m), t), u), v), w) e z) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore.

2.4 L'Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli oratori e circoli che di essa sono soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2.7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO II – SOCI

Art. 3 - I SOCI: REQUISITI, DIRITTI E DOVERI

3.1 Sono di diritto soci dell'Associazione gli oratori e i circoli affiliati all'ANSPI nazionale che abbiano sede legale nell'ambito territoriale di competenza del Comitato Zonale. La qualifica di socio dell'Associazione si acquisisce automaticamente per effetto della delibera di ammissione dell'oratorio o del circolo all'ANSPI Nazionale disposta dal competente organo di quest'ultima secondo le norme statutarie vigenti. L'Associazione deve sempre, sin dalla sua costituzione, avere come propri soci almeno tre oratori/circoli che siano "associazioni di promozione sociale" secondo la normativa sul terzo settore. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

3.2 Possono affiliarsi all'ANSPI Nazionale gli oratori e i circoli che condividano le finalità, i principi e i valori dell'ANSPI, che siano regolarmente costituiti adottando uno statuto-tipo predisposto dall'ANSPI Nazionale, e che

abbiano almeno venti soci, di cui almeno dieci maggiorenni. La domanda di adesione all'ANSPI è presentata dall'oratorio o circolo al Comitato Zonale competente per territorio, che la trasmette ai fini della sua approvazione all'organo competente dell'ANSPI Nazionale. L'adesione all'ANSPI Nazionale è inoltre subordinata al versamento da parte dell'oratorio o circolo, per il tramite del proprio Comitato Zonale, della quota associativa d'ingresso e delle quote associative annuali stabilite dall'ANSPI Nazionale. L'affiliazione degli oratori o circoli all'ANSPI presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ANSPI, mantenendo tuttavia l'oratorio o circolo la propria autonomia giuridica, organizzativa, contabile e patrimoniale rispetto all'ANSPI Nazionale, che pertanto non assume alcuna responsabilità, né diretta né indiretta, rispetto alle obbligazioni inadempite e alle responsabilità assunte dall'oratorio o dal circolo ad essa affiliato.

3.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

3.4 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno diritto di:

- a. partecipare all'attività istituzionale dell'ANSPI;
- b. partecipare e votare nelle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- c. fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dall'ANSPI;
- d. votare per l'elezione degli organi sociali e per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- e. esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo Zonale, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta; sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali;
- f. poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente dall'ANSPI;
- g. organizzare manifestazioni relative alle attività istituzionali approvate e promosse dai competenti organi dell'ANSPI.

3.5 Gli oratori e i circoli soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigenti, sono obbligati a:

- a. osservare e far osservare ai propri soci lo Statuto, i Regolamenti e la Carta associativa dei valori dell'ANSPI, nonché le delibere e le decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza;
- b. adempiere nei termini stabiliti gli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni dell'ANSPI Nazionale e Regionale ed in particolare versare all'ANSPI Nazionale e Regionale, attraverso il proprio Comitato Zonale che le raccoglie secondo i regolamenti vigenti, le quote associative annuali;
- c. garantire ai propri soci la necessaria assistenza tecnica, morale, medico-sportiva e spirituale, per la partecipazione alle attività dell'ANSPI Nazionale e Regionale;
- d. partecipare all'attività associativa e sostenere e collaborare alle attività, iniziative, riunioni ed assemblee promosse ed indette dall'Associazione;
- e. versare nei termini previsti, oltre alla quota già stabilita dall'ANSPI Nazionale e Regionale, le quote associative annuali e i contributi integrativi deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a puro titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività istituzionali o la prestazione di servizi in favore dei soci o di loro particolari categorie.

Art. 4 - QUOTE, CONTRIBUTI E ASSICURAZIONE

4.1 Oltre alla quota già stabilita dall'ANSPI Nazionale e Regionale, i soci versano all'Associazione la quota associativa annuale nella misura indicata dall'organo sociale competente. Il Comitato Zonale raccoglie queste quote e versa all'ANSPI Nazionale e Regionale quanto di loro spettanza secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'ANSPI Nazionale e/o dal Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI.

4.2 L'Associazione si dota di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e infortuni secondo le indicazioni provenienti dall'ANSPI Nazionale.

4.3. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 Il socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5.2 Oltre che nel caso di recesso, i soci perdono la qualifica di socio per decadenza qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dallo Statuto dell'ANSPI Nazionale e/o dal Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI, nonché in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, perdano la qualifica di socio dell'ANSPI Nazionale.

5.3 In presenza di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'ANSPI il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo Zonale. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione all'ente interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

5.4 La qualifica di socio si perde inoltre nel caso di estinzione o di scioglimento del circolo o dell'oratorio.

5.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, l'oratorio o circolo è senza indugio cancellato dal libro dei soci e le tessere di riconoscimento di appartenenza all'ANSPI, da esso rilasciate ai propri soci, diventano inefficaci.

Art. 6 - DIRITTO DI RIVALSA

6.1 L'Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua reputazione.

TITOLO III – ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Zonale;
- il Consiglio Direttivo Zonale;
- il Presidente Zonale;
- l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7.2 Gli organi sociali durano in carica quattro anni.

7.3. Salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del presente statuto, le cariche sociali sono gratuite, non ne consegue pertanto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA ZONALE

8.1 L'Assemblea Zonale è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo Zonale ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8.2 L'Assemblea Zonale è costituita da tutti i soci, ciascuno rappresentato dal proprio Presidente pro tempore oppure da altro delegato maggiore di età, in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

8.3 I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

8.4 Ciascun socio ha un voto, in conformità al principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Non sono ammesse deleghe di voto.

8.5 In via ordinaria l'Assemblea Zonale viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che

ad essa compete o le viene sottoposta.

8.6 In via straordinaria essa deve essere obbligatoriamente convocata entro trenta giorni e celebrata nei successivi trenta, a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto o da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo Zonale.

8.7 L'Assemblea Zonale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Zonale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta nominata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

8.8 Spetta alla Commissione Verifica Poteri constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea Zonale e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa. Tale Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo Zonale ed è costituita da un Presidente, da almeno due componenti effettivi, due supplenti e da un Segretario scelti tra tesserati dell'ANSPI che non sono candidati.

8.9 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

8.10 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli stessi.

8.11 Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

8.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8.13 L'Assemblea Zonale, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a mezzo posta, anche elettronica, con avviso di ricevimento o mediante PEC con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte. In particolare, l'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8.14 L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge ogni quattro anni, entro il 30 aprile, il Presidente Zonale ed i componenti del Consiglio Direttivo Zonale;
- b. elegge ogni anno, essendo in possesso dei requisiti richiesti e nel numero indicato nei relativi statuti, i propri delegati alle assemblee dell'ANSPI Nazionale e dell'ANSPI Regionale;
- c. approva ogni anno il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo Zonale;
- d. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- e. nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. individua, su proposta del Consiglio Direttivo Zonale, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8.15 L'Assemblea straordinaria:

- a. elegge, nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- b. delibera sulle proposte di modifica dello statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo;
- d. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente statuto e sugli altri argomenti

iscritti all'ordine del giorno.

8.16 L'Assemblea elegge la Commissione Scrutinio, composta da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, scelti tra i tesserati all'ANSPI che non siano componenti del Consiglio Direttivo Zonale e non siano candidati alle cariche elettive.

8.17 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

8.18 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative alle assemblee dell'ANSPI Nazionale, in quanto applicabili in via analogica, nonché alle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale ANSPI.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO ZONALE

9.1 Il Consiglio Direttivo Zonale è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. Dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede e da:

- a. un minimo di 4 membri se il numero dei soci con diritto di voto è pari o inferiore a 10;
- b. un minimo di 6 membri se il numero dei soci con diritto di voto va da 11 a 50;
- c. un minimo di 8 membri se il numero dei soci con diritto di voto è superiore a 50.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Zonale devono essere maggiorenni e soci da almeno sei mesi di un oratorio o circolo affiliato all'ANSPI Nazionale.

9.2 Il Consiglio Direttivo Zonale si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare convocato e presieduto dal Presidente ed in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività.

- a. Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- b. Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili ed è responsabile della cassa.
- c. Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio del Comitato Zonale.
- d. I Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo Zonale.

9.3 Il Consiglio Direttivo Zonale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consigliere assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

9.4 Al Consiglio Direttivo Zonale compete in particolare:

- a. la richiesta annuale di partecipazione ai riconoscimenti nazionali dell'ANSPI secondo la procedura prevista;
- b. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea Zonale di un bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- c. la presentazione di un piano programmatico e finanziario preventivo relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Zonale;
- d. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea Zonale;
- e. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- f. l'applicazione delle norme e disposizioni emanate dagli organi nazionali e regionali dell'ANSPI, di cui ha la rappresentanza nell'ambito del territorio in cui opera;
- g. la fissazione delle quote sociali annuali di competenza zonale;
- h. la proposta di modifica dello Statuto e la proposta e l'emanazione e la modifica dei regolamenti sociali;
- i. l'amministrazione dei fondi a disposizione del Comitato Zonale;
- j. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

- k. la facoltà di nominare tra i tesserati dell'ANSPI, soggetti esterni all'ambito consigliare, incaricati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.
- l. il coordinamento zonale delle attività formative, culturali, sportive, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona, che ritiene utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà;
- m. il sostegno agli oratori ed ai circoli soci nella diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass-mediali, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona.

Art. 10 - PRESIDENTE ZONALE

10.1 Il Presidente Zonale è eletto dall'Assemblea Zonale e dura in carica quattro anni, salvo i casi di decadenza anticipata previsti dal presente Statuto. Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale il Presidente Zonale è confermato dall'Autorità ecclesiale competente, ossia l'Ordinario Diocesano.

10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

10.3 Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Zonale e del Consiglio Direttivo Zonale e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Zonale salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10.4 In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

10.5 Convoca e presiede, se lo statuto non dispone diversamente, le riunioni del Consiglio Direttivo Zonale e convoca l'Assemblea Zonale ordinaria e straordinaria nei casi previsti dallo statuto.

10.6 Predisporre annualmente una relazione gestionale sulle attività del Comitato da sottoporre all'Assemblea Zonale.

10.7 Provvede all'erogazione delle somme destinate all'attività del Comitato, su deliberazione dei competenti organi.

Art. 11 - DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo Zonale decade:

- a. per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c. per decadenza, a qualsiasi causa dovuta, del Presidente;
- d. per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea Zonale.

11.2 Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea Zonale, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. 11.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a. per dimissioni;
- b. per vacanza, a qualsiasi causa dovuta.

11.4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea Zonale, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

12.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea Zonale dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo

monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

12.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

12.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

12.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assemblea Zonale dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 13 - L'ASSISTENTE SPIRITUALE

13.1 Stando i valori di fondo che ispirano l'Associazione e le norme canoniche sulle associazioni private dei fedeli riconosciute dalla competente autorità, l'assistente spirituale è confermato, per la durata di quattro anni, dall'Ordinario Diocesano, su proposta del Consiglio Direttivo per non più di due mandati.

13.2 L'Assistente Spirituale partecipa alle riunioni, portando il contributo del suo servizio ministeriale alle linee programmatiche dell'ANSPI Nazionale ed alle principali attività dell'Associazione.

Art. 14 - VIGILANZA E COMMISSARIO STRAORDINARIO

14.1 L'ANSPI, come associazione privata di fedeli, sottostà alla vigilanza della competente autorità ecclesiastica (can. 305), la quale può liberamente vigilare sull'integrità della fede e dei costumi, anche in merito a tutte le attività, procedure e deliberazioni prese. Alla medesima autorità compete dare istruzioni perché si evitino dispersioni di forze (can. 323).

14.2 Qualora il Comitato Zonale si trovasse nella condizione di gravi irregolarità di gestione o di ripetute o gravi violazioni dell'ordinamento associativo, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario.

14.3 Contro tale deliberazione si può ricorrere, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale pronuncerà entro i successivi dieci giorni una risposta definitiva ed inoppugnabile.

14.4 Il Commissario, nei sessanta giorni successivi alla sua nomina, venendo meno i termini del possibile ricorso, provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva, da tenersi nei trenta giorni successivi, allo scopo di ripristinare il regolare funzionamento del Comitato.

TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

15.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
- b. proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";
- c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, legati, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d. proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

15.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.4 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a qualsiasi titolo all'Associazione.

15.5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Essi non sono in nessun caso rivalutabili né restituibili ai soci.

15.6 Il Consiglio Direttivo Zonale stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

16.1 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo Zonale ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Zonale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

16.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

16.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

16.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito dell'ANSPI Nazionale, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

16.6 Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere comunicati al competente Comitato Regionale ANSPI e depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

17.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

17.2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea Zonale secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

17.3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata,

previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad un'altra associazione del Terzo settore affiliata alla rete ANSPI oppure all'ANSPI Nazionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

18.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo Zonale e dai soci aventi diritto di voto, con le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto.

18.2 Le proposte formulate dai soci devono pervenire al Consiglio Direttivo Zonale almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea che su di esse dovrà deliberare.

18.3 L'ordine del giorno dell'Assemblea, con il testo delle proposte di modifica dello Statuto, deve essere inviato agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

18.4 Le modifiche statutarie devono essere in armonia con lo statuto dell'ANSPI Nazionale ed essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo di quest'ultima.

Art. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

20.1 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale registro.

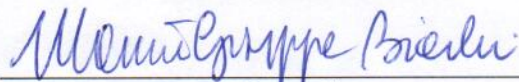
20.2 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

20.3 Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

20.4 Il Presidente Zonale è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nei registri pubblici o al mantenimento delle qualifiche e dei riconoscimenti precedentemente ottenuti, compreso quello ecclesiale, preventivamente ratificate dal Consiglio Direttivo Zonale. e.

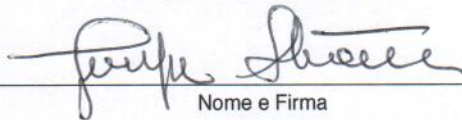
Luogo, Data Messanoma 28/06/19

Il Presidente dell'Assemblea



Nome e Firma

Il Segretario Verbalizzante



Nome e Firma